

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver acquistato due polizze a luglio 2025 attraverso l'utilizzo delle carte intrattenute con l'Intermediario, al fine di ottenere due buoni da € 50,00.

Il ricorrente lamenta che per gli acquisti effettuati avrebbe dovuto beneficiare dell'accredito di € 50,00 l'uno, tuttavia, non ha ricevuto tali buoni nonostante i diversi solleciti e le prove documentali che dimostrano l'acquisto delle polizze nei termini di cui alla convenzione prevista dall'Intermediario. Costitutosi l'intermediario convenuto eccepisce che:- il ricorrente è titolare della Carta B*** n. ***1008 e della Carta O*** B*** n. ****1008 che venivano utilizzate per l'acquisto di beni e servizi ai sensi delle relative disposizioni regolamentari. Lo stesso in data 29/07 e 03/08, procedeva alla registrazione di tali Carte tramite il portale dedicato all'offerta sulle Assicurazioni. L'offerta prevedeva l'erogazione di un credito di € 50,00 a fronte di una spesa di almeno € 200,00 in un'unica transazione, effettuata unicamente tramite link dedicato e per la sottoscrizione di una nuova polizza.

L'intermediario precisa che dalle verifiche effettuate nei sistemi, le operazioni svolte dal ricorrente non avrebbero convalidato le condizioni espresse nei Termini e Condizioni dell'offerta.

L'intermediario nonostante l'infondatezza della pretesa, dichiara che sono stati disposti due differenti aggiustamenti contabili a credito del ricorrente per l'importo di € 50,00 cadauno pertanto eccepisce che la pretesa risarcitoria avanzata non può trovare accoglimento, stante l'indeterminatezza delle somme richieste e l'assenza di materiale probatorio.

Con repliche del 30/10/2025 il ricorrente insiste sui motivi del ricorso. Con controrepliche del 14/11/2025 l'intermediario insiste su quanto eccepito nelle controdeduzioni

DIRITTO

1) Il ricorrente contesta all'intermediario il non riconoscimento di due crediti di € 50,00 previsti per aver sottoscritto due polizze assicurative attraverso l'uso delle sue due carte. L'Intermediario eccepisce che l'offerta prevedeva l'erogazione di un credito di € 50,00 a fronte di una spesa di almeno € 200,00 in un'unica transazione e che le operazioni svolte dal ricorrente non avrebbero rispettato le condizioni espresse nei termini e condizioni dell'offerta. Ritiene pertanto, essere corretto il mancato riconoscimento dei buoni. In ogni caso in ottica conciliativa l'intermediario ha disposto due differenti aggiustamenti contabili a credito dell'importo di € 50,00 cadauno e prodotto evidenze contabili del 12.09.2025 e del 24.09.2025 comprovanti tali aggiustamenti. Chiede, pertanto, che venga accertata e dichiarata la cessata materia del contendere.

Il ricorrente nelle repliche rappresenta di non aver riscontrato tale accredito e l'Intermediario nelle controrepliche evidenzia che gli aggiustamenti sono visibili dagli estratti conto allegati alle controdeduzioni.

Il ricorrente avanza, poi, una generica e non circostanziata istanza di "*riconoscimento delle spese sostenute ad oggi*". Il Collegio rileva che anche a voler interpretare tale richiesta come domanda risarcitoria, la stessa risulta sia indeterminata che priva di qualsiasi supporto probatorio, così come eccepito dall'Intermediario.

Si rammenta infatti che, secondo la giurisprudenza costante, anche di questo Arbitro, non è giuridicamente configurabile il c.d. danno in re ipsa, spettando invece alla parte danneggiata, che chiede il risarcimento del danno subito, l'onere di fornire prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Cass. 25 marzo 2009, n. 7211).

Da ciò ne consegue che in mancanza della prova del danno non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (sul punto, Collegio di Milano, decisione n. 15377 del 2018).

Il Collegio per quanto sopra in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE